

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:


13 GEN. 2011

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

13 GEN. 2011

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

13 GEN. 2011

Determinazione n. 05

del _____

Oggetto: Incarico di consulenza legale-amministrativa/ Liquidazione fattura n. 35 del 13.12.2010 (prot. ARIT n. 3383/03/5 del 23.12.2010) emessa dall'Avv. Lorenzo Lupo Timini (periodo settembre- novembre 2010)

Il giorno 13 GEN. 2011 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la deliberazione n. 62 del 19.05.2010 con cui è stato nominato consulente legale ARIT per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.06.2010 l'avv. Lorenzo Lupo Timini con studio legale in Pescara alla via dei Marsi n. 174;

PRESO ATTO che l'art. 8 del contratto di consulenza professionale sottoscritto tra l'ARIT e il predetto professionista stabilisce che "il pagamento del compenso dovuto avverrà a fine trimestre, dietro presentazione di regolare fattura e relazione delle attività svolte nel predetto periodo";

VISTA la relazione rimessa dall'avv. Lorenzo Lupo Timini per l'attività svolta nel periodo settembre-novembre 2010 unitamente alla fattura n. 35 del 13.12.2010 relativa alle prestazioni professionali rese in tale periodo recante l'importo di Euro 6.327,50 (seimilatrecentoventisette/50) (prot. ARIT n. 3383/01/8 del 23.12.2010, Allegato "A");

RISCONTRATA la regolarità di quest'ultima fattura;

RISCONTRATA la regolare esecuzione del servizio svolto;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

D E TERMINA

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** all'avv. Lorenzo Lupo Timini, con studio legale in Pescara alla via dei Marsi n. 174, la somma pari ad Euro 6.327,50 (seimilatrecentoventisette/50), in riferimento alla fattura n. 35 del 13.12.2010 (prot. ARIT n. 3383/01/8 del 23.12.2010);
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 170 "Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti" in conto residuo del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Avv. Lorenzo Lupo Timini
Via dei Marsi n. 174
65127 - Pescara
Cod. fisc: LPTLNZ69S27G482Q
Part. IVA: 01584260689

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2010	03	5		
Prot. n. 3383			23/12/2010	

Fattura numero: 00035 del 13.12.2010

Oggetto: per prestazioni professionali relative al contratto di consulenza legale del 1.6.2010, trimestre settembre-novembre 2010.

Intestatario: A.R.I.T. Agenzia Regionale per l'informatica e la telematica
Indirizzo: Via Napoli n. 4
Cap / Città: 64019 Tortoreto Lido (TE)
C.f./P. IVA: 91022630676

Totale diritti, onorari e spese imponibili:	6.009,62
Rimborso spese generali (12,50%):	0
Totale competenze:	6.009,62
Cassa prev. (4%):	240,38
Totale imponibile:	6.250,00
I.V.A. (20%):	0
Spese escluse dall'imponibile:	77,25
Totale	6.327,50

Dal totale fattura vanno detratti € 1.201,92 a titolo di ritenuta d'acconto (20% di € 6.009,62). La somma da pagare è, quindi, di € 5.125,33. La ritenuta deve essere versata nei termini di legge.

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge Finanziaria 2008.

Avv. Lorenzo Lupo Timini

Appoggio Bancario: Banca Popolare di Ancona Spa, Filiale di Pescara 3/867, ABI 5308, CAB 15402, C/C 225, codice IBAN IT26X0530815405000000020225, intestato ad Avv. Lorenzo Lupo Timini.

VISTO DI	Servizi <i>17</i>
	Lavori
	Forfettiva

STUDIO LEGALE
AVV. LORENZO LUPO TIMINI

A.R.I.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fasc.
2010	03	5	Arrivo
Prot. n. 3383		23/12/2010	

Via dei Marsi n. 174
65127 Pescara
Tel. 085.66212 – Fax 085.68388

Pescara, li 13.12.2010

Spett.le
A.R.I.T.
Via Napoli n. 4
64018 Tortoreto Lido (TE)

Raccomandata ar

Oggetto: Relazione trimestrale relativa all'attività svolta nel periodo settembre-novembre 2010 nell'ambito del rapporto di consulenza giuridica ai sensi del contratto stipulato in data 01.06.2010.

Essendosi concluso il secondo trimestre di attività svolta nell'ambito del rapporto di consulenza giuridica ai sensi del contratto stipulato in data 01.06.2010, con la presente mi pregio relazionarVi sulle predette attività.

Per questione di ordine sistematico queste verranno trattate e descritte analiticamente in relazione a ciascun caso, stragiudiziale o giudiziale, sottoposto alla mia attenzione.

1. ARIT / D'ARCANGELO COSTRUZIONI SRL (Trib. TE – Sezione distaccata di Giulianova, R.G. 959/06)

In relazione a detta controversia giudiziale per la quale si è partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 19.10.10, ci si riporta integralmente alle comunicazioni ed agli atti giudiziari trasmessi a mezzo di posta elettronica e più analiticamente:

- comunicazione del 21.10.10;
- comunicazione del 29.6.10;

che in allegato alla presente si trasmettono.

2. ARIT / Gara d'appalto asta pubblica per noleggio fotocopiatrici digitali

In relazione a detta questione ci si riporta integralmente al parere redatto in data 23.11.10 ed inviatovi a mezzo fax in data 24.11.10.

3. ARIT / Progetto APQ13-06, Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet-Ra"

In relazione a detta posizione ci si riporta integralmente al parere redatto in data 23.11.10 ed inviatovi a mezzo di posta elettronica in pari che in uno alla presente si allega.

4. ARIT / Procedure concorsuali 2008

In relazione a dette procedure lo scrivente procuratore ha redatto parere sulla richiesta di applicazione della L.R. 26/09 già trasmesso e protocollato dall'ARIT.

Lo scrivente procuratore ha altresì predisposto le lettere di risposta a BT Italia Spa nell'ambito delle gare d'appalto "ComNet-RA- Servizi di Trasporto della Community Network della Regione Abruzzo" e "Sistema di interconnessione a banda larga per i comuni del Medio Sangro"

Lo scrivente procuratore ha altresì assicurato la sua assidua presenza presso l'ARIT fornendo pareri orali e consulenze per tutti i casi di natura giuridica quotidie prospettatisi in Agenzia.

Infine, si segnala che lo scrivente consulente ha collaborato con le strutture dirigenziali per la redazione della deliberazione n. 122 del 22.11.10 inerente la riduzione della pianta organica

dell'ARIT e relativo piano triennale di fabbisogno di personale per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 6/09.

In virtù delle disposizioni contrattuali in essere, trasmetto altresì la fattura n. 35/10 per il trimestre di riferimento.

Cordiali saluti.

Avv. Lorenzo Lupo Timini



All: c.s.

STUDIO LEGALE
AVV. LORENZO LUPO TIMINI

Via dei Marsi n. 174
65127 Pescara
Tel. 085.66212 – Fax 085.68388

Pescara, li 21.10.2010

Comunicazione via fax al n. 0861.7710212

Spett.le
A.R.I.T.
Via Napoli n. 4
64018 Torforeto Lido (TE)

**Oggetto: ARIT / D'ANGELO COSTRUZIONI SRL
Tribunale di Teramo – Sez. Giulianova – Causa Civile R.G. 959/06**

In riferimento alla posizione indicata in oggetto, con la presente Vi comunico che all'udienza del 19.10.10, fissata per la precisazione delle conclusioni, il G.U., preso atto del carico giudiziario ha rinviato all'udienza del 3.5.11 sempre le medesime incombenze.

Nell'attesa di relazionarVi sul prosieguo, invio cordiali.

Avv. Lorenzo Lupo Timini



TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

Sezione distaccata di Giulianova

Memoria di costituzione di nuovo procuratore

Per: L'ARIT, Agenzia Regionale per l'informazione e la telematica, c.f. 91022630676, con sede in Tortoreto (TE) alla Via Napoli n. 4, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Carlo Greco, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lupo Timini del Foro di Pescara, in forza di provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo n. 95 del 28.09.2010 ed elettivamente domiciliata in Silvi (TE) al Largo Isonzo n. 18, presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Fuschi del Foro di Teramo, giusta procura apposta in calce al presente atto

- attore

Contro: D'ANGELO COSTRUZIONI Srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente sede in Capagatti (PE) alla Via N. Marcantonio n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ciccarelli del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Teramo al Corso del Sacco n. 2, come da procura in atti

- convenuta

nella causa civile rubricata al Reg. Gen. n. 959/06, prossima udienza 19.10.2010 per precisazione delle conclusioni

Premesso

che l'ARIT, in persona del suo Direttore Generale pro-tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, la società D'Angelo Costruzioni Srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al fine di sentire dichiarato l'indebitato pagamento effettuato alla


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 OTT. 2010 L'impegno è addebitato




MANDATO AD LITEM

Il sottoscritto Ing. Carlo Greco, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore dell'ARIT, delego alla rappresentanza e difesa in questo procedimento ed in ogni altro giudizio o procedimento connesso o dipendente, per ogni stato e grado, ivi compresa la fase esecutiva ed il giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà e promessa di rato l'Avv. Lorenzo Lupo Timini del Foro di Pescara, conferendogli ogni più ampio potere previsto dalla legge, compreso quello di conciliare, transigere, chiamare terzi in giudizio, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunzie, incassare, quietanzare, nonché di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso in Silvi al Largo Isonzo n. 18 presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Fuschi del Foro di Teramo. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e segg. del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali richiesti, anche sensibili, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico stesso.

Pescara, 06.10.10



E' Autentica


Pescara, li 23.11.2010

Comunicazione via fax al n. 0861.7710212

Spett.le
ARIT
Via Napoli n. 4
64019 Tortoreto (TE)

Oggetto: Parere sulla Gara d'appalto – asta pubblica (noleggio fotocopiatrici digitali).

Mi è stato richiesto da parte dell'ARIT di esprimere una valutazione giuridica in relazione a quanto accaduto nell'ambito della Gara d'appalto indicata in oggetto indetta con D.G. n. 55 del 12.5.10.

Preso atto degli accadimenti riferitimi mi si chiede di fornire un parere sulla possibilità e legittimità di far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come prevista e disciplinata all'art. 27 del D.Lgs. 163/06.

Preliminarmente, si condivide la decisione dell'ARIT di disporre la esclusione dell'unico partecipante alla gara per difetto del requisito soggettivo del possesso della certificazione ISO 9001-2000 riscontrato in capo ad una delle società facenti parte del RTI.

Orbene, l'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 regola l'istituto giuridico della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara sancendo tassativamente i casi in cui essa è consentita, sempre previa adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

Alla lettera a) del comma 2 è stabilito che: "**Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: "qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro"**.

Nel caso in esame risulta sussistente la condizione che sia stata esperita una procedura aperta, giusta indicazione di gara a mezzo di D.G. 55 del 12.05.10.

Il punctum pruriens risiede nella verifica del secondo requisito richiesto dalla legge, ossia che non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.

Nel caso specifico è stata presentata una sola offerta da parte del RTI Xerox Spa, composto da Xerox Spa, mandataria, Xires Spa e E-Servizi Spa, mandanti e che detto RTI è stato escluso dalla partecipazione alla gara in quanto una delle società facenti parte del raggruppamento non possedeva la certificazione ISO 9001-2000 invece espressamente richiesta.

Pertanto, non si è avuto modo di verificare la regolarità, adeguatezza ed ammissibilità dell'offerta presentata, e quindi è corretto sostenere che non vi sia stata da parte della stazione appaltante la possibilità di valutare l'offerta nel merito.

Dall'esegesi della norma, il ricorso ad un doppio elemento di negazione "non" sia stata presentata "nessuna" offerta appropriata, deve condurre a ritenere che il legislatore ammetti la procedura negoziata allorché siano state presentate offerte inappropriate.

La dottrina sostiene che per offerte inappropriate devono intendersi quelle che, dopo aver superato il vaglio della regolarità formale e di quella del possesso dei requisiti di partecipazione da parte del ricorrente, vengano valutate negativamente nel merito. Rientrano in tale ipotesi ad esempio le offerte economicamente in aumento o gratuite, nonché quelle tecnicamente inadeguate, ossia non rispondenti alle esigenze palesate dalla stazione appaltante.

La ratio dell'assimilazione fra offerte inappropriate ed assenza di offerte deve essere individuata nella irrilevanza sostanziale delle prime ai fini della competizione fra operatori economici, che non consente quindi di attuare alcuna concorrenza del pari come se le offerte non fossero giunte.

Di particolare interesse si mostra la sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 8442/02 ove si afferma che: "Il requisito della mancanza di offerte appropriate è da ritenersi sia nell'ipotesi di mancanza assoluta di offerte (cioè di gara andata deserta) sia di ipotesi di offerte irregolari, viziate cioè nella forma, sia infine in caso di offerte inammissibili, ossia carenti dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara o inadeguate dal punto di vista tecnico".

D'altronde, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1513/98, in relazione alla distinzione fra offerte irregolari ed inammissibili da un lato, ed inappropriate dall'altro, ha definito le prime come *species* del *genus* delle offerte inappropriate.

Non è pertanto errato sostenere che la domanda presentata dal RTI Xerox Spa, mancante di un requisito soggettivo prescritto dal bando, sia da considerarsi irregolare e quindi rientrante per quanto sopra riferito nel *genus* delle offerte inappropriate.

Il termine "offerta irregolare" viene più puntualmente utilizzato dal legislatore nel precedente art. 56 del D.Lgs. 163/06 che disciplina invece le procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara. Al comma 1, lett. a), del predetto articolo è stabilito che "Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, **tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili**, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro".


La distinzione sistematica delle due differenti procedure negoziate, con o senza bando di gara, si fonda sostanzialmente sul fatto che nel primo caso la procedura è rivolta alla generalità di soggetti idonei mentre nel secondo caso siamo di fronte all'esercizio di un vero e proprio potere discrezionale che si manifesta nell'individuazione del soggetto con il quale contrarre.

Concludendo, si ritiene che l'invalidità dell'unica offerta pervenuta conduce a ritenere legittimamente che non vi sia stata nessuna offerta appropriata o anche nessuna oggettiva candidatura, nel senso che non è stata compiuta alcuna valutazione comparativa nella definizione dell'appalto.

Al caso in esame appare pertanto applicabile la procedura di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 a cui non osta l'importo complessivo dell'appalto, fissato oltre la soglia comunitaria, in quanto, l'art. 57, comma 2, lett. a), trova applicazione ai lavori di importo inferiore ad un milione di euro.

Resto a disposizione per chiarimenti.

Avv. Lorenzo Lupo Timini



STUDIO LEGALE
AVV. LORENZO LUPO TIMINI

Via dei Marsi n. 174
65127 Pescara
Tel. 085.66212 – Fax 085.68388

Pescara, lì 23.11.2010

Comunicazione via mail
Claudia.valesia@arit.it

Spett.le

ARIT

Via Napoli n. 4
64019 Tortoreto (TE)

Oggetto: Progetto APQ13-06, ammissibilità subappalto.

Mi è stato richiesto da parte dell'ARIT di esprimere una valutazione giuridica in relazione alla possibilità di autorizzare la nuova costituenda mandataria del RTI, nell'ambito dell'appalto relativo al progetto "APQ13-06 – Servizi Applicativi avanzati erogati sulla ComNet-Ra", ad affidare parte del progetto in subappalto, in applicazione dell'art. 16 del contratto stipulato in data 15.10.2004.

Come espressamente previsto, il richiamato art. 16 del contratto di fornitura *de quo* consente il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 55/90.

Devesi preliminarmente rilevare che l'unica fonte normativa regolamentante l'istituto giuridico dell'subappalto nell'ambito dei contratti pubblici è la disposizione di legge sopra richiamata, non essendo applicabile al caso concreto quanto disposto dal nuovo codice degli appalti pubblici all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06.

Difatti, l'art. 253 del D.Lgs. n. 163/06, che dispone sulla disciplina transitoria, stabilisce che *"Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1 quater e 1 quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*.

Appare evidente, pertanto, come già indicato nel contratto di fornitura stipulato in data 15.10.04, che il subappalto sarà consentito solo ed esclusivamente se risulteranno osservate tutte le prescrizioni contenute nell'art. 18 della Legge n. 55/90.

Orbene, le condizioni stabilite risultano essere tassativamente le seguenti ed indicate espressamente al comma 3 del predetto art. 18:

1. le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non devono superare complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente;

2. l'impresa affidataria del subappalto deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3. non deve sussistere nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);

4. l'impresa deve aver indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare.

Al comma 9, sempre dell'art. 18, è stabilito che l'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentazione da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4).

E' evidente pertanto che i requisiti richiesti dalla legge si pongono quali *condiciones sine quibus non* affinché la stazione appaltante possa autorizzare il subappalto.

Dalla documentazione in mio possesso (non completa per la verità) non mi sembra che l'offerta della RTI contenga l'indicazione delle opere che si intendono subappaltare. Confermata tale circostanza appare evidente che l'ARIT non potrà autorizzare il subappalto.

Resto a disposizione di ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Avv. Lorenzo Lupo Timini